



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TERAMO O.d.M.**

**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE
DALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TERAMO**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. L'assistenza tecnica di un Avvocato nei procedimenti di mediazione disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D. Lgs 28/2010. Si precisa che nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, art. 5 comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo n. 28/10, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

ART. 2 - DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ex artt. 10 e ss.;
- e) i dati identificativi dell'Avvocato ove previsto e presente e dell'eventuale ausiliario della parte.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi O.d.M.) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

3. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'O.d.M. o in forma libera.*

4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

ART. 3 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'O.d.M. amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro; b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

4. La Segreteria, inoltre, comunica alla parte istante, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione. L'organismo comunica alla parte chiamata l'istanza e la data del primo incontro e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte chiamata in mediazione è invitata a dare riscontro alla segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto.

ART. 4 - SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso le aule di udienza del Tribunale di Teramo all'uopo destinate dal Presidente del Tribunale.

2. La sede di svolgimento è derogabile, per gravi e comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e dell'Organismo.

ART. 5 - FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il responsabile dell'organismo designa il Mediatore individuandolo tra gli iscritti nell'Elenco dei Mediatori o eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti sempre tra i nominativi inseriti nei suddetti Elenchi.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'O.d.M. provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia.

5. Ai Mediatori già iscritti presso altri organismi che documentino di aver già partecipato come mediatori ad un numero minimo di 5 mediazioni, individuate ai sensi del comma che precede, verranno affidati incarichi di mediazione ai sensi del punto 3 del presente articolo.

6. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

7. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuta ricezione.

8. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

9. Le parti possono richiedere all'O.d.M., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'O.d.M. nominerà un altro mediatore.

10. Il responsabile dell'organismo provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.M. medesimo.

11. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i **Tribunali**. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità ed imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

ART. 5-BIS – AGGIORNAMENTO DEL MEDIATORE – TIROCINIO ASSISTITO

1. I Mediatori iscritti sono tenuti ad uno specifico aggiornamento almeno biennale di durata complessiva non inferiore a 18 ore, presso gli Enti di Formazione di cui al Capo V del D.M. Giustizia n. 180/2010 come modificato dal D. M. Giustizia n. 145/2011.

2. L'O.d.M. consente ai Mediatori iscritti nei propri elenchi, che ne faranno richiesta, di svolgere il tirocinio assistito prescritto dall'art. 4 comma 3 lettera b) del DM 180/10 come integrato dall'art. 2 del DM 145/2011. La partecipazione dei mediatori tirocinanti ai procedimenti di mediazione è consentita in funzione del numero di procedimenti di mediazione trattati dall'O.D.M. con il limite massimo di due tirocinanti per procedimento.

3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità ed alla riservatezza, nonché a quelle riguardanti la inutilizzabilità ed il segreto professionale applicabili al Mediatore.

4. Il Mediatore dà atto della presenza dei tirocinanti su foglio separato.

ART. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

Il Mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 7;

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza;

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

ART. 7 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il Mediatore, gli addetti dell'O.d.M., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

ART. 7 bis

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

Ai sensi dell'art 84 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella legge 9/8/2013 n. 98.

- il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

- Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del D.Lgs n. 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate)

- Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo

- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010).

ART. 8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.

6. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

6. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

ART. 9 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo*;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore ritiene di non avere sufficienti elementi;
- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. In caso di sospensione o la cancellazione del Registro i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti;

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo così come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 28/2010 e ss. modifiche.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'O.d.M. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'O.d.M..

ART. 10 – INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 12.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 (+ IVA)* (Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore) che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, STESSO IMPORTO E' DOVUTO dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte OVVERO CENTRO D'INTERESSE, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

5. Il mancato pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'O.d.M.. in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo 28/10 l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

5-BIS. Le indennità debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'O.d.M. nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima fino al limite di 250.000,00 euro. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il Mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, OVVERO SENZA L'ENTRATA IN MEDIAZIONE, nessun compenso è dovuto per l'Organismo di Mediazione, né per il Mediatore.

8. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di Mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:

“L'importo delle spese di Mediazione (...):

a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quarto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della Mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 28/10;

d) nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

9. È facoltà dell'O.d.M.:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori diversi, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. Quando la Mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle

indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M., delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.

11. Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

12. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a proroga.

13. L'organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo, le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti; l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; la determinazione del valore della controversia; le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio; alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

TABELLA A - INDENNITÀ PER LA MEDIAZIONE

Valore della lite	per ciascuna parte OVVERO CENTRO D'INTERESSE:
Fino a Euro 1.000	Euro 65
Da € 1.001 a € 5.000	Euro 130
Da € 5.001 a € 10.000:	Euro 240
Da € 10.001 a € 25.000:	Euro 360
Da € 25.001 a € 50.000:	Euro 600
Da € 50.001 a € 250.000:	Euro 1.000
Da € 250.001 a € 500.000:	Euro 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000:	Euro 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000:	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200
Oltre oneri fiscali.	

Le indennità vanno corrisposte mediante BONIFICO BANCARIO E/O POSS presso la Segreteria dell'O.d.M..